



COMUNE DI STENICO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16/2014

della Giunta comunale

OGGETTO: Art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8. Individuazione delle modalità di adempimento.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTE** del mese di **GENNAIO** alle ore 14.10 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale:

MONICA MATTEVI – Sindaco
FEDRIZZI MARIA
LITTERINI MAURIZIO
MERLI DANIELE
ZAPPACOSTA GIUSTINO

Presenti	Assenti	
	Giu.	Ing.
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mattevi Monica nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8. Individuazione delle modalità di adempimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato che con l'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e con l'art. 31 bis della L.P. 30.11.1992, n. 23 (introdotto dall'art. 32 della L.P. 27.12.2012, n. 25 e modificato dall'art. 13 della L.P. 15.05.2013, n. 9) sono stati recepiti a livello locale gli obblighi di "Amministrazione aperta" introdotti a livello nazionale dall'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n. 134;

Rilevato che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, l'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n. 134 è stato abrogato (art. 53, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 33/2013) e sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" che recita:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Considerato che, nelle more dell'adeguamento da parte del legislatore regionale della normativa locale ai nuovi obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, trova comunque applicazione quanto previsto dagli artt. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e 31 bis della L.P. 30.11.1992, n. 23 che recitano:

art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 "Misure di trasparenza"

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile dalla homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:

- a. la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
 - b. l'attribuzione di corrispettivi, compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
 - c. l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.
2. Gli enti indicati al comma 1 possono, con deliberazione del proprio organo esecutivo, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:
- a. nome e dati fiscali del beneficiario;
 - b. importo;
 - c. norma o titolo alla base dell'attribuzione;
 - d. struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. La pubblicazione effettuata in base al presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salvo diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.
5. bis È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

art. 31 bis della L.P. 30.11.1992, n. 23 "Amministrazione aperta"

1. Per le finalità indicate nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati:
- a. il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;
 - b. l'importo;
 - c. la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
 - d. la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione. In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1º gennaio 2014.

2 bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a quest'articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali.

Dato atto quindi che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992 e s.m., la decorrenza di tale obbligo di trasparenza per le amministrazioni comunali è il 1° gennaio 2014 e che la pubblicazione di tali dati costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a € 1.000,00;

Considerato che tali misure trovano applicazione rispetto ad ogni procedura di spesa, eccetto quella relativa alla retribuzione dei dipendenti, comprese quindi anche erogazioni che non presuppongono l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo (spese fisse come individuate dall'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e spese a calcolo previste dall'art. 19, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e s.m.);

Atteso che lo stesso art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 prevede la possibilità per l'Amministrazione di disporre, con deliberazione del proprio organo esecutivo, la pubblicazione, *"in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:*

- a. nome e dati fiscali del beneficiario;*
- b. importo;*
- c. norma o titolo alla base dell'attribuzione;*
- d. struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario."*

Ritenuto opportuno, nell'ottica di una maggiore semplicità e speditezza, dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 8/2012 con le modalità individuate dal secondo comma dello stesso articolo (pubblicazione dei dati in luogo dei provvedimenti);

Vista la circolare n. 1/EL/2013/TN dd. 11.01.2013 della Ripartizione II Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 47 del 30.12.2013;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 dd. 20.12.2013;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

Ravvisata la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il presente provvedimento immediatamente eseguibile vista la tempistica individuata dalla normativa sopra richiamata;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8;

Visto l'art. 31 bis della L.P. 30.11.1992, n. 23;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 2013; n. 1;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di adempiere a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 ed all'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di San Lorenzo in Banale di un elenco, in luogo dei provvedimenti, come previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2012, contenente i seguenti dati, riferiti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese, attribuzione di corrispettive e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati (ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente) e in generale l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore ad € 1.000,00,=:
 - a. nome e dati fiscali del beneficiario;
 - b. importo;
 - c. norma o titolo alla base dell'attribuzione;
 - d. struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
2. di escludere, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 5 bis della L.R. 13.12.2012, n. 8, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione e sovvenzione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
3. di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2012 e s.m. trova decorrenza dal 1° gennaio 2014;
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

COPIA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott.ssa Monica Mattevi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Orlando

COPIA